

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1702 del 07 agosto 2012

Protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari. Approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Organismo Pagatore Regionale - AVEPA.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:

il presente provvedimento incarica il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria alla stipula di una convenzione operativa con AVEPA, per la definizione delle modalità di effettuazione e di trasmissione dei controlli relativi alla Condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS.

L'Assessore Regionale Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono, peraltro, "*baseline*" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 sullo Sviluppo Rurale.

Il decreto ministeriale n. 30125/2009 e s.m.i. detta la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Tale decreto prevede che l'AGEA sia responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli eseguiti dagli Organismi Pagatori (OP) e garantisce attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1122/2009, che individua le modalità e i criteri del sistema di controllo in materia di Condizionalità.

Al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA - Organismo di Coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, i quali consentono:

- . la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
- . l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.

Gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché i responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48, paragrafo 2 del richiamato regolamento (CE) n. 1122/2009. AVEPA, in quanto

Organismo Pagatore riconosciuto, è responsabile della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni ai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità nell'ambito della Regione Veneto.

La normativa nazionale che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari cui fanno capo gli atti A6, A7, A8, B10, B11, B12, B13, B14, B15, C16, C17 e C18 attribuisce alle Aziende ULSS la competenza sul controllo. Inoltre il regolamento (CE) n. 1122/2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevede che l'autorità di controllo competente (enti specializzati, rappresentati dai Servizi Veterinari delle ULSS) siano responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti richiamati negli Atti in argomento.

A tale proposito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2012 ha approvato il protocollo di intesa tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e all'AGEA degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi veterinari.

Il citato protocollo di intesa trae origine dalla ravvisata opportunità, da un lato, di affidare una parte dei controlli previsti dalla condizionalità - con particolare riferimento alla zootecnia e alla sicurezza alimentare - ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, quali enti specializzati e, dall'altro, di individuare nei Servizi Veterinari Regionali i soggetti interlocutori dell'Organismo Pagatore. Per quanto riguarda la Regione Veneto, è pertanto necessario individuare nell'Unità di Progetto Veterinaria il soggetto interlocutore dell'AVEPA per l'attività di coordinamento dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS ai fini dell'attuazione in ambito regionali del protocollo d'intesa siglato a maggio.

In proposito, con riferimento allo schema previsto dall'intesa Stato Regioni su richiamata, è stato predisposto uno schema di convenzione operativa tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura - Avepa, con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67, "per l'effettuazione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali nelle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico - ai sensi del Reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dai programmi di sviluppo rurale ai sensi del Reg (CE) 1698/2005, nonché a quelle che si avvalgono degli aiuti previsti nel settore vitivinicolo dal Reg.(CE) n. 1234/2007 ". Lo schema di convenzione, **Allegato A** al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di dare efficacia all'accordo in oggetto, si propone di demandare al Dirigente responsabile dell'Unità di Progetto Veterinaria la sottoscrizione della convenzione operativa (**Allegato A**), con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, nonché all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti necessari a consentire lo svolgimento dell'attività richiamata nella convenzione medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e smi;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e smi;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" e smi;

VISTO il protocollo d'intesa tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e AGEA, approvato il 10 maggio 2012, dalla Conferenza Stato-Regioni con l'intento di favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari regionali;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espone nelle premesse, lo schema di convenzione operativa tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Veterinaria e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, con sede in Padova, Via N. Tommaseo, 67 (**Allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto precedente, nonché all'adozione ed esecuzione di tutti gli atti formali necessari all'attuazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.